

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA E ACCREDITAMENTO 13 giugno 2016, n. 130

“Consorzio di Cooperative Sociali Metropolis a r.l.” di Molfetta (BA). Autorizzazione all’esercizio per trasferimento e mantenimento dell’accreditamento istituzionale della struttura riabilitativa psichiatrica residenziale di tipologia Comunità Alloggio (art. 2 del R.R. n. 7/2002) denominata “Emmanuel”, ubicata in Molfetta (BA) alla Via S. Ten. Caputo n. 5, ai sensi dell’art. 28 bis, comma 6 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i..

Il Dirigente della Sezione

- Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
- Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/98;
- Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
- Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009 n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- Visto l’art. 18 del D. Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
- Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 47 del 25/10/2012, come rettificata dalla Determinazione n. 49 del 30/10/2012, di conferimento della Direzione dell’Ufficio Accreditamenti;
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 227 del 18/09/2013 Conferimento incarico di Posizione Organizzativa;
- Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *“riassetto organizzativa dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità”*;
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 935 del 12/05/2015, ad oggetto *“Art. 18 comma 2 del D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 — Conferimento incarico di direzione Servizi incardinati nell’Area Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità”*;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto *“Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestra per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale — MAIA”. Approvazione Atto di Alto Organizzazione.”*.

in Bari presso la sede della Sezione Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento (PAOSA), sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O. Accreditamenti e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti, riceve la seguente relazione.

Il R.R. n. 7/2002 — *“Regolamento regionale di organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne pubbliche e private”* prevede all’art. 2 la *“Comunità alloggio, ovvero struttura residenziale socio-riabilitativa a più elevata intensità assistenziale, con copertura assistenziale per 12 ore giornaliere”* che *“accoglie utenti relativamente autonomi sul piano della soddisfazione dei bisogni di vita quotidiana e con abilità psicosociali sufficientemente acquisite.”*

L’art. 28 bis della L.R. n. 8/2004 (*trasferimento definitivo delle strutture accreditate*) dispone che:

- “1. L’accreditamento si intende conferita esclusivamente al soggetto e per la sede della struttura così come risulta dall’atto che la concede.*
- 2. il trasferimento definitivo della sede di strutture sanitarie e socio-sanitarie già accreditate è autorizzato, ai fini del mantenimento dell’accreditamento nella nuova sede, nel termine di centottanta giorni dalla data di presentazione di apposita istanza, dal dirigente del Servizio regionale competente, nell’ambito del distretto*

di appartenenza a distretto contigua della stessa Azienda Sanitaria Locale, nei casi di sopravvenuta impossibilità dello svolgimento dell'attività non addebitabile a colpa del soggetto gestore.

3. *Nei casi di cui al comma 2, il trasferimento definitivo della sede in altro comune o distretto socio-sanitario è autorizzata, anche con riferimento alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie dello medesima tipologia esistenti nel distretto socio sanitario o nel Comune di destinazione ed in quella di provenienza, sentito il Direttore generale della ASL interessata, che si pronuncia entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta. Tale verifica è effettuata ai sensi dell'articolo 8 ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni, e sostituisce la verifica di compatibilità prevista dagli articoli 7 e 24, rispettivamente, ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione per trasferimento e del mantenimento dell'accreditamento.*
4. *L'autorizzazione di cui ai commi 2 e 3 costituisce titolo necessario e legittimante alla richiesta di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento ai sensi del combinato disposto di cui al punto 3.3 dello lett. a) del comma 1 dell'articolo 5 e all'articolo 7, nonché all'autorizzazione all'esercizio per trasferimento di cui all'articolo 8.*
5. *La verifica dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale 13 gennaio 2005, n. 3 (Requisiti per autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie), presso la nuova sede, ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e del mantenimento dell'accreditamento, è eseguita in modo congiunto dal Dipartimento di prevenzione individuato, ai sensi del comma 2 dell'articolo 29, su richiesta dell'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento.*
6. *Nei casi in cui, ai sensi del comma 3 dell'articolo 8, competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio sia la Regione, l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e il mantenimento dell'accreditamento nella nuova sede sono disposti con unico atto nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'esito positivo della verifica di cui al comma 5. Nei casi in cui, ai sensi del comma 4 dell'articolo 8, competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio sia il Comune, questa è rilasciata nel termine di trenta giorni e nel medesimo termine trasmessa alla Regione che, nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento, adotta l'atto di mantenimento dell'accreditamento nella nuova sede.”.*

Con nota prot. n. A00_151/1308 del 10/02/2016 questa Sezione ha rilasciato “ai sensi dei commi 2 e 4 dell'art. 28 bis della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., ai fini del mantenimento dell'accreditamento, l'autorizzazione propedeutica al trasferimento definitivo nell'ambito del Comune di Molfetta, dalla Via S.P. Molfetta-Terlizzi km. 0,500-Contrada San Simeone allo Via S. Ten. Caputo n. 5 della Comunità Alloggio “Emmanuel” gestita dal Consorzio Metropolis, con la precisazione che l'esercizio della struttura in regime di accreditamento nella nuova sede è subordinata:

- *al rilascio della autorizzazione alla realizzazione per trasferimento da parte del Comune di Molfetta, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), punto 3.3 e dell'art. 7 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i.;*
- *alla verifica del possesso di tutti i requisiti minimi e ulteriori, strutturali ed organizzativi previsti dal R.R. n. 3/2005 presso la nuova sede;*
- *al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e del mantenimento dell'accreditamento nella nuova sede da parte di questa Sezione, ai sensi del comma 5 dell'art. 28 bis della L.R. n. 8/2004 e s.m.i.”.*

Con istanza prot. n. 267/CT/16 del 15/02/2016 ad oggetto “Autorizzazione alla realizzazione per trasferimento della Comunità Alloggio di Riabilitazione Psichiatrica “Emmanuel” sito in Molfetta, dalla S.P. Molfetta-Terlizzi, Contrada S. Simeone alla Via S. Ten. Caputo civ. 5, Molfetta, ai sensi dell'art. 5 co. 1 lett. a) della L.R. n. 8/2004, con mantenimento dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale nella nuova sede.”, il legale rappresentante di “METROPOLIS - Consorzio di Cooperative Sociali a r.l. Onlus, avente sede legale a Molfetta, Viale Pio XI n. 48/41, sede operativa a Molfetta, Via Alba 2/8,” ha rappresentato ai Dirigenti dei Servizi Sociali e del Settore Edilizia del Comune di Molfetta e, per conoscenza, a questa Sezione, quanto segue:

"(...)

premesso che:

- con nota prot. 1123 del 25.6.2015 ha chiesto a codesto Comune l'autorizzazione in oggetto, allegando il mod. regionale AutReal8, la relazione descrittiva, gli elaborati grafico-planimetrici ed il contratto di locazione per la nuova sede;
- che il dirigente comunale del settore Benessere Cittadino Socialità, con nota prot. 46855 del 30.7.2015, ha chiesto il parere di compatibilità al servizio Paosa Ufficio Accreditamenti della Regione Puglia;
- che il servizio regionale, con nota prot. n. 20406 del 23.9.2015, ha condizionato il trasferimento alla Via S. Ten. Caputo 5, alla definizione della pratica del precedente trasferimento della Comunità Alloggio, dalla Via S. Francesco d'Assisi 55/8 alla S.P. Molfetta —Terlizzi, Contrada San Simeone, e del relativo accreditamento;
- che tale pratica è stata completata, sicché lo stesso Servizio Regionale, a riscontro della citata nota Comunale prot. 46855 del 30.7.2015 con nota prot. 1308 del 10.2.2016 ha rilasciato l'autorizzazione propedeutica al trasferimento definitiva della Comunità Alloggio "Emmanuel" nell'ambito del Comune di Molfetta, dalla Via S.P. Molfetta-Terlizzi alla Via S. Ten. Caputo 5;

ribadisce l'istanza al Comune di Molfetta, contenuta nella citata nota prot. 1123 del 25.6.2015, di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento infracomunale dalla S.P. Molfetta-Terlizzi (Contrada S. Simeone) a Via S. Ten. Caputo 5, della Comunità Alloggio "Emmanuel". (...)

Con provvedimento prot. n. 12477 del 02/03/2016 trasmessa in pari data alla scrivente Sezione a mezzo PEC, il Dirigente del Settore Territorio U.O.C. Attività Produttive dei Comune di Molfetta ha autorizzato la realizzazione per trasferimento, ai sensi della Legge Regionale n. 8 del 28/05/2004, art. 5, comma 1 — lett. a), della Comunità Alloggio di riabilitazione psichiatrica "EMMANUEL", dalla sede di Strada Provinciale Molfetta-Terlizzi, km. 0,500, Contrada San Simeone, alla nuova sede di Via S. Ten. Caputo n. 5.

Con nota prot. n. 405 del 03/03/2016 il legale rappresentante del "Consorzio di Cooperative Sociali Metropolis a r.l." di Molfetta ha chiesto alla Regione Puglia - Sezione PAOSA il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento, con mantenimento dell'accreditamento, della Comunità Alloggio "EMMANUEL" nella nuova sede di Molfetta - Via S. Ten. Caputo n. 5, dichiarando, tra l'altro, il possesso dei requisiti minimi ed ulteriori previsti dal R.R. n. 3/2005 ed allegandovi:

1. Istanza su mod. AutEserc 3 (in duplice copia);
2. Copia autorizzazione del Comune di Molfetta n. 12477 del 02.03.2016;
3. Comunicazione di inizio lavori protocollata in data 17/07/2015 n. 44483;
4. Certificato di agibilità;
5. Copia del certificato di iscrizione all'Ordine dei Medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Bari del dr. Barracchia;
6. Certificato di prevenzione incendi/asseverazione relativa alla prevenzione incendi;
7. Copia contratto di locazione Via S. Ten. Caputo civ. 5."

Con nota prot. n. A00_151/2749 del 24/03/2016 questa Sezione, ai sensi del sopra riportato articolo 28 bis, comma 5 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., ha invitato il Dipartimento di Prevenzione della ASL BT ad effettuare idoneo sopralluogo presso la Comunità Alloggio "EMMANUEL" sita in Molfetta alla Via S. Tenente Caputo n. 5, finalizzato alla verifica dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal Regolamento Regionale n. 3/2005 per l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale.

Con nota prot. n. 21662/16 dell'08/04/2016 trasmessa a questa Sezione in pari data a mezzo PEC, integrata con la trasmissione con PEC dell'11/04/2016 del fascicolo istruttorio relativo alla struttura, il Direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica (S1SP) del Dipartimento di Prevenzione della ASL BT ha comunicato che:

“in data 06/04/2016 è stato effettuato idoneo sopralluogo nonché la valutazione di atti e documenti previsti dalla L.R. 8/2004 e s.m.i. e dal R.R. 03/2005 s.m.i. e R.R. 07/2010. (rectius: R.R. n. 7/2002).

Esaminata la documentazione acquisita nel corso dell'ispezione, a conclusione del procedimento.

- *Visto l'esito dei controlli eseguiti;*

- *esaminati gli atti presentati;*

*si esprime **GIUDIZIO FAVOREVOLE** per il rilascio **dell'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO (per trasferimento)** e mantenimento **DELL'ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE**, nella nuova sede*

*di: **COMUNITA'ALLOGGIO EMMANUEL***

VIA SOTTOTENENTE COSMO MARIO CAPUTO n. 5 — MOLFETTA

Segue fascicolo istruttorio in formato elettronico.”

Per quanto sopra esposto, si propone, ai sensi dell'articolo 28 bis, comma 6 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., di rilasciare al “Consorzio di Cooperative Sociali a r.l. Metropolis” con sede legale in Molfetta (BA) al Viale Pio XI n. 48/41-42, il cui legale rappresentante è il Dott. Luigi Paparella, l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento ed il contestuale mantenimento dell'accREDITAMENTO istituzionale della struttura riabilitativa psichiatrica residenziale di tipologia Comunità Alloggio (art. 2 del R.R. n. 7/2002) denominata “Emmanuel”, con dotazione di n. 8 posti letto, con sede in Molfetta (BA) alla Via Sottotenente Cosmo Mario Caputo n. 5, con la precisazione che:

- il Responsabile Sanitario è il Dott. Emanuele Barracchia, nato il 14/09/1957, Medico Specialista in Psichiatria;
- il mantenimento dell'accREDITAMENTO è subordinato all'esito positivo delle valutazioni sulla persistenza dei requisiti di accREDITAMENTO, effettuate con periodicità triennale ed ogni qualvolta dovessero presentarsi situazioni che ne rendano necessaria una verifica, ai sensi dell'art. 24, commi 3 e 8 della L.R. n. 8/2004 s.m.i..

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA LR. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Servizio Accreditamenti
Mauro Nicastro

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA E ACCREDITAMENTO

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;

- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla P.O. Accreditazioni e dal Dirigente del Servizio Accreditazioni;

DETERMINA

- di rilasciare, ai sensi dell'articolo 28 bis, comma 6 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., di rilasciare al "Consorzio di Cooperative Sociali a r.l. Metropolis" con sede legale in Molfetta (BA) al Viale Pio XI n. 48/41-42, il cui legale rappresentante è il Dott. Luigi Paparella, l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento ed il contestuale mantenimento dell'accreditamento istituzionale della struttura riabilitativa psichiatrica residenziale di tipologia Comunità Alloggio (art. 2 del R.R. n. 7/2002) denominata "Emmanuel", con dotazione di n. 8 posti letto, con sede in Molfetta (BA) alla Via Sottotenente Cosmo Mario Caputo n. 5, con la precisazione che:
 - il Responsabile Sanitario é il Dott. Emanuele Barracchia, nato il 14/09/1957, Medico Specialista in Psichiatria;
 - il mantenimento dell'accreditamento è subordinato all'esito positivo delle valutazioni sulla persistenza dei requisiti di accreditamento, effettuate con periodicità triennale ed ogni qualvolta dovessero presentarsi situazioni che ne rendano necessaria una verifica, ai sensi dell'art. 24, commi 3 e 8 della L.R. n. 8/2004 s.m.i.;
- di notificare il presente provvedimento:
 - al Legale Rappresentante del Consorzio di Cooperative Sociali Metropolis a r.l., Viale Pio XI, 48/41-42, Molfetta (BA);
 - al Direttore Generale dell'ASL BA;
 - al Direttore del DSM ASL BA;
 - al Sindaco del Comune di Molfetta (BA);
 - al Dirigente della Sezione P.A.T.P. della Regione Puglia.

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento/all'Albo Telematico (*ove disponibile*);
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- e) il presente atto, composto da n. 8 facciate, è adottato in originale;
- f) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione PAOSA
Giovanni Campobasso